

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 marzo 2021, n. 67
Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 19 posti letto denominata "Villa Pietro e Angela", sita nel Comune di Triggiano (BA) alla S.P. n. 60 km. 1+500.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...);*
 - c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.(...)"*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime*

domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all'art. 24, comma 2 che *“Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”;*
- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”*, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all'art. 10 la *“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”*, collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, *“di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...)”.*

Con nota prot. n. IMS 12/18 del 23/04/2018 trasmessa con raccomandata del 24/04/2018, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”: Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata “Villa Pietro e Angela”, ubicata in Triggiano (Bari), alla S.P. n. 60 km. 1+500 (Via detta della Marina).”*, il legale rappresentante dell'Associazione *“COMUNITA' EMMANUEL ONLUS”* di Lecce, ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017, ha chiesto a questa Sezione, in relazione alla struttura in oggetto:

“

- 1) *la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con capacità ricettiva di n°. 20 posti (con rinuncia ad ulteriori n° 2 posti compresi nella capacità ricettiva di n° 22 posti attribuita con il provvedimento di iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari);*
- 2) *l'accreditamento istituzionale.”*,

dichiarando:

“

- *che, con Determinazione n° 250 del 14/05/2001 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R.22/96, all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti,*

nonché autorizzata ad operare in forma residenziale nell'Area Terapeutico Riabilitativa con capacità ricettiva di n°22 posti;

- (...)
- *che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è: mq. 476."*

ed allegandovi:

"

- *titolo attestante l'agibilità della struttura;*
- *titolo di studio accademico del responsabile della struttura;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9."*

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/12502 del 23/09/2019 trasmessa al legale rappresentante dell'Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Triggiano, questa Sezione ha comunicato, tra l'altro, che:

"Dall'esame della sopra riportata documentazione questa Sezione ha rilevato che i locali della struttura in questione hanno una superficie utile di 476 mq e che pertanto, in rapporto ai n. 20 posti richiesti, non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 5 del R.R. 10/2017 s.m.i. "Requisiti strutturali" che prevede, per le strutture residenziali, una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato.

Per quanto sopra, atteso che la superficie di 476 metri quadri è sufficiente solo per n. 15 utenti e che la capacità ricettiva prevista per la suddetta tipologia di struttura, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. è compresa tra n. 8 e n. 30 utenti;

considerato che:

- (...)
- *in relazione alla data di iscrizione della struttura all'Albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. n. 22/1996 per l'area terapeutico-riabilitativa (14/05/2001), l'istanza della Associazione "COMUNITA' EMMANUEL ONLUS" di Lecce, per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 20 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;*

(...) si invitano:

- *ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata "Villa Pietro e Angela", ubicata in Triggiano (BA) alla S.P. n. 60 km. 1+500 e gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 15 posti letto;*
- *ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), denominata "Villa Pietro e Angela", ubicata in Triggiano (BA) alla S.P. n. 60 km. 1+500, e gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per n. 15 posti letto."*

Con nota del 01/10/2019 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto "Associazione Comunità Emmanuel

Onlus di Lecce. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento per la struttura terapeutico riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata "Villa Pietro e Angela", ubicata in Triggiano (Bari), alla S.P. n. 60 km. 1+500 (Via detta della Marina). Integrazione documentale.", indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Triggiano, il legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus ha comunicato quanto segue:

"In riferimento alla nostra istanza Prot. N° IMS 12/18 del 23/04/2018 di cui in allegato e, alla nota del 23 settembre 2019 con PROT. N. A00_183/12502 si invia la documentazione integrativa.

Tale documentazione integra la richiesta precedente specificando che si richiede l'accreditamento per 21 posti e che la superficie coperta è di 476 mq e che la superficie scoperta complessiva di pertinenza è di circa 6500 mq di cui si considera una di 160 mq per concorrere a determinare i 30 mq per ciascun posto.

Si allegano le tavole grafiche in cui si rappresenta quanto detto.

(...)".

Con nota prot. n. A00_183/13618 del 17/10/2019 questa Sezione ha comunicato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA e, per conoscenza, al legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Triggiano, quanto segue:

"In relazione a quanto innanzi, considerato che:

- l'art. 5 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. "Requisiti strutturali" prevede al punto A) per le strutture residenziali una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato, includendo sia locali e spazi interni che esterni da destinarsi ad attività riabilitative e di socializzazione;*
- il R.R. n. 10/2017 e s.m.i. non pone un limite alla superficie esterna utilizzabile ai fini del raggiungimento dei sopradetti complessivi 30 mq./utente;*
- peraltro, la prassi amministrativa adottata da questa Sezione per altre tipologie di strutture sanitarie o socio-sanitarie, i cui regolamenti non prevedono espressamente la superficie esterna minima utilizzabile per il raggiungimento della superficie minima complessiva per ciascun posto autorizzato, è nel senso di destinare 5 mq/utente nel calcolo della superficie esterna utilizzabile;*
- il legale rappresentante dell'Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" ha dichiarato che la superficie interna della struttura è di mq. 476 e che la superficie "scoperta complessiva di pertinenza è di circa 6500 mq di cui si considera una di 160 mq per concorrere a determinare i 30 mq per ciascun posto";*

per quanto sopra;

atteso che la superficie complessiva, interna ed esterna della struttura, è sufficiente solo per n. 19 utenti, in quanto:

sottraendo 5 mq/utente di superficie esterna (massima utilizzabile) dalla superficie complessiva di 30 mq/utente, e successivamente dividendo la superficie interna complessiva di 476 mq per 25 mq di superficie interna necessaria per ciascun utente (30mq-5mq esterni), risulta che il numero dei posti autorizzabili nel caso di specie è pari a 19 posti, in relazione ad una superficie complessiva utile di 571 mq, data da 476 mq di superficie interna + 95 mq (5 mq x 19 utenti) di superficie esterna utile;

ad integrazione e modifica dell'incarico già conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ed al Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL BA con la sopra richiamata nota prot. n. A00_183/12502 del 23/09/2019, si invitano:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-*

riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata "Villa Pietro e Angela", ubicata in Triggiano (BA) alla S.P. n. 60 km. 1+500 e gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 19 posti letto;

- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), denominata "Villa Pietro e Angela", ubicata in Triggiano (BA) alla S.P. n. 60 km. 1+500, e gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per n. 19 posti letto."

Con nota prot. n. A00_183/15495 del 02/12/2019 indirizzata al legale rappresentante dell'Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Triggiano (BA) la scrivente ha rappresentato quanto segue:

"(...) rilevato che la scrivente Sezione, in ragione della circostanza che la struttura, in rapporto ai n. 21 posti letto richiesti, non soddisfa il requisito di 30 mq. per ciascun posto autorizzato, ha conferito incarico di verifica per n. 19 posti letto anziché n. 21 nonostante che l'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 9/2017 s.m.i. preveda che "Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 (...) già contrattualizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.";

atteso che la sopra riportata previsione normativa prevede che alle strutture di cui al R.R. n. 10/2017 s.m.i. siano rilasciati o confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali non oltre tre anni dalla data di presentazione dell'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

considerato che la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", s.m.i. prevede:

- all'art. 7, comma 1 che *"I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato."*;
- all'art. 5, comma 2, che *"Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi :*
(...)
2.2.4. l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;";

ad integrazione della nota prot. n. A00_183/13618 del 17/10/2019, con la presente si assegna alla S.V. il termine di 45 giorni:

- per l'eventuale presentazione al Comune di Triggiano (BA) dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione

per adattamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, punto 2.2.4 e dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata "Villa Pietro e Angela", ubicata in Triggiano (BA), alla S.P. n. 60 km. 1+500 (via detta "della Marina"), corredata (oltre che del titolo di proprietà o del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, anche) del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato, relativo all'adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i. per n. 21 posti letto;

– *per la trasmissione di copia della medesima istanza alla scrivente Sezione.*

Si precisa, a tal riguardo, che:

- *in caso di mancata (presentazione dell'istanza e) trasmissione di copia della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione per adattamento nel termine assegnato (45 giorni), questa Sezione confermerà l'incarico di verifica di cui alla nota prot. n. A00_183/13618 del 17/10/2019 con riferimento a n. 19 posti letto;*
- *in caso di (presentazione dell'istanza e) trasmissione di copia della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione per adattamento nel termine assegnato (45 giorni), la scrivente procederà invece a rettificare da n. 19 a n. 21 posti letto l'incarico di verifica di cui alla nota prot. n. A00_183/13618 del 17/10/2019."*

Con PEC del 06/07/2020 ad oggetto "ASSOCIAZIONE "COMUNITA' EMMANUEL ONLUS". STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER DIPENDENZE PATOLOGICHE (ART. 10 DEL R.R. N. 10/2017 SS.MM.II) PER N. 15 POSTI LETTO DENOMINATA "VILLA PIETRO E ANGELA" – UBIcata IN TRIGGIANO (ba) S.P. N. 60 KM 1 +500 (VIA DETTA DELLA MARINA) – INCARICO REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE PROT. A00-183/12502 DEL 23.09.2019. DATA SOPRALLUOGO", trasmessa al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e, per conoscenza, a questa Sezione ed al Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, l'Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce ha comunicato quanto segue: "(...) segnaliamo che con nota allegata, la Regione Puglia ha accettato le nostre osservazioni riconoscendo che per la struttura in questione ha i requisiti per n° 19 posti letto. Chiediamo quindi che le verifiche siano effettuate su tale base."

Con nota prot. n. 115044/2020 del 04/08/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, al Dipartimento di Prevenzione ASL TA e, per conoscenza, all'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, ad oggetto "nota Regione Puglia A00_183/12502 – verifica possesso requisiti organizzativi", il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ha comunicato quanto segue:

"Con la nota in oggetto citata, la Regione Puglia ci invita a effettuare la verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. 10/2017 s.m.i.), "Villa Pietro e Angela" sita in Triggiano via S.P. n. 60 (detta "della marina") km. 1+500.

In data 15/07/2020 abbiamo preso visione del

Verbale di constatazione relativo al sopralluogo esperito presso "Comunità Emmanuel Onlus", di Lecce – Incarico Regione Puglia – Dip. Prom. della salute – Servizio accreditamento e qualità prot. A00_183/12502 A00_183/15495 del 02.12.2019 sede di Triggiano SP 60 Km 1+500==

Il giorno 21.11.2019 il Dott. Enrico Nocera (dirigente medico del SerD di Bari), con l'assistenza del coadiutore amministrativo Sig. De Palo Antonio, ha effettuato una visita ispettiva in Triggiano presso la CT Emmanuel al fine di verificare la compatibilità organizzativa rispetto al R.R. n. 10/2017

Il giorno 28/07/2020, visto l'esito del sopralluogo esperito dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto, riportato nel verbale n. 001/ACCR/CC-PN_DGS del 10/07/2020, il sottoscritto dott. Antonio Taranto (direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche), con l'assistenza del coadiutore amministrativo Sig. De Palo Antonio, ha effettuato, senza preavviso, una nuova visita ispettiva in Triggiano presso la CT Emmanuel al

fine di verificare quanto già constatato più l'adeguamento organizzativo relativo alle norme di sicurezza per il contenimento della pandemia da SARS-COV-2.

(...)

Pertanto si esprime parere favorevole rispetto alle caratteristiche organizzative previste dal regolamento Regionale n. 10 del 2017, art. 10 (Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o Semiresidenziale)".

Con nota prot. n. A00_183/16724 del 10/11/2020 trasmessa al legale rappresentante dell'Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Triggiano (BA), questa Sezione ha comunicato quanto segue:

"atteso che agli atti di questa Sezione non risulta pervenuto l'esito del sopralluogo esperito dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA di cui al sopra citato verbale n. 001/ACCR/CC-PN_DGS del 10/07/2020; atteso, altresì, che a far data da sei mesi dopo l'entrata in vigore del R.R. n. 16/2019, pertanto dal 9/2/2020, le strutture (già accreditate e quelle) per le quali è stata presentata istanza di accreditamento sia prima che dopo il 9/2/2020, devono rispettare i requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata "Villa Pietro e Angela", ubicata in Triggiano (BA) alla S.P. n. 60 km. 1+500 e gestita dall'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce:

- *si invita il legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato "B" del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di "plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;*
- *si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA a trasmettere a questa Sezione gli esiti delle verifiche effettuate, integrando peraltro i medesimi, a seguito della trasmissione, da parte dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus di Lecce, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento di cui sopra e delle allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, in relazione ai requisiti ulteriori generali e specifici, con gli esiti della verifica relativa ai requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato "B" del R.R. n. 16/2019."*

Con PEC del 18/11/2020 trasmessa a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Ares, al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ad oggetto "Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce. Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) denominata "Villa Pietro e Angela", ubicata in Triggiano (BA) alla SP n. 60 km. 1+500", l'Associazione Comunità Emmanuel ha comunicato che: "Facendo seguito alla Vs. del 10/11/2020 Prot. n. 00_183/16724/2020, si trasmette in allegato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento e delle griglie di autovalutazione compilate e firmate, in relazione ai requisiti ulteriori generali e specifici, con gli esiti della verifica relativa ai requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato "B" del R.R. n. 16/2019;" allegandovi:

- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- dichiarazione di possesso requisiti ulteriori fase Plan ex art. 2 co. 2 del R.R. n. 16/2019;
- griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex R.R. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 1.

Con nota prot. n. U.0004519 dell'11/01/2021 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto "Comunità Emmanuel

Onlus – Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) denominata “Villa Pietro e Angela” ubicata in Triggiano (BA) alla S.P. 60 Km 1+500 con n. 19 posti letto. Incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. A00_12502 del 23.09.2019. – PARERE FINALE.”, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha comunicato quanto segue:

“(…) In data 10.07.2020 personale sanitario di questo Dipartimento di Prevenzione ha esperito il sopralluogo di verifica di quanto richiesto con le note del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità sopra richiamate.

A conclusione delle operazioni istruttorie e di verifica, si riporta qui di seguito il parere definitivo.

Requisiti Generali

La struttura ha adottato “Il Manuale di Accreditamento” conformemente a quanto statuito del Reg. Reg. n. 16/2019 “Fase Plan” e sono state allegare anche le relative griglie di autovalutazione consegnate alla Regione e all’ARES Servizio QU.O.T.A.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici, minimi per l’autorizzazione all’esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento quale Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 19 posti letto ubicata in Triggiano (BA) alla S.P. 60 Km 1+500, denominata “Villa Pietro e Angela”.

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti Organizzativi

Si rimanda al parere Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL di BARI prot. 115044/2020 del 04.08.2020 acquisito al protocollo ASL Taranto al n. 130791 del 05.08.2020, già in possesso di codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, con il quale ha espresso proprio parere positivo per quanto attiene i requisiti organizzativi e funzionali.

CONCLUSIONI

Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato e visto il parere positivo relativo ai requisiti organizzativi e funzionali espresso dal Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL di BARI, prot. 115044/2020 del 04.08.2020, acquisito al protocollo ASL Taranto al n. 130791 del 05.08.2020 e già in possesso di Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, si ritiene che la Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) denominata “Villa Pietro e Angela” ubicata in Triggiano (BA) alla S.P. 60 Km 1+500 con n. 19 posti letto, incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. A00_12502 del 23.09.2019 e successivi, possieda i requisiti previsti dal R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii. per essere autorizzata ed accreditata come Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 19 posti letto.”.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, il cui legale rappresentante è Maria Caterina Catalano, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 19 posti letto denominata “Villa Pietro e Angela”, sita nel Comune di Triggiano (BA) alla S.P. 60 Km. 1+500 (Via detta “della Marina”), il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Loredana Triggiano, nata il (omissis), psicologa e psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti al n. 33381, e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione “Comunità Emmanuel Onlus” di Lecce, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Fondazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Bitonto – ONLUS” di Bitonto (BA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce, il cui legale rappresentante è Maria Caterina Catalano, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., rispettivamente, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 19 posti letto denominata "Villa Pietro e Angela", sita nel Comune di Triggiano (BA) alla S.P. 60 Km. 1+500 (Via detta "della Marina"), il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Loredana Triggiano, nata il (*omissis*), psicologa e psicoterapeuta, iscritta all'Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti al n. 33381, e con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Associazione "Comunità Emmanuel Onlus" di Lecce, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della Fondazione dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "*(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del*

possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Associazione *“Comunità Emmanuel Onlus”* di Lecce entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Associazione *“Comunità Emmanuel Onlus”*, Via Don Bosco n. 16, Lecce;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Triggiano (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- g) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)